



**PROVINCIA OLBIA TEMPIO**  
**Il Consiglio Provinciale**

**OGGETTO:** L.R. 25/05/2012, n.11 recante “Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla L.R. n. 10 del 2011 così come modificata dalla L.R. 27.02.2013 n. 5 - Richiesta proroga gestione provvisoria organi provinciali, *fino a scadenza naturale del mandato*, alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale e del quadro normativo nazionale, regionale e europeo

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

**PRESO ATTO CHE**

Il Consiglio Regionale, a seguito dell’esito referendario, dovrà approvare, in attuazione delle citate Leggi Regionali n.11/12 e n. 10/13, una norma contenente il riordino generale delle autonomie locali applicando il principio del decentramento amministrativo e assicurando la consultazione delle popolazioni interessate (art. 1- 2° comma citata legge regionale e ai sensi dell’art. 43 dello Statuto della Sardegna);

**VALUTATO CHE**

- l’art. 1 comma 3 della L.R. 25/05/2012 n. 11 stabiliva che “..gli organi in carica assumono in via provvisoria e sino al 28/02/2013 la gestione delle funzioni amministrative della Provincia soppressa in seguito all’esito referendario del 6/05/2012”;
- l’art. 1 comma 1 della L.R. 27.02.2013 n. 5 “Proroga dei termini di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 11, recante "Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011", **proroga i suddetti termini al 30 giugno 2013**”;
- le citate leggi hanno la natura di “*legge –provvedimento*” e sono dirette a provocare la decadenza degli organi provinciali prima della scadenza naturale del loro mandato elettivo;
- **la sentenza della Corte Costituzionale n.48 del 2003 stabilisce testualmente che: “esiste un diritto degli enti elettivi e dei loro rappresentanti eletti, al compimento del mandato**



**PROVINCIA OLBIA TEMPIO**  
**Il Consiglio Provinciale**

*conferito nelle elezioni come aspetto essenziale della stessa struttura rappresentativa degli enti che coinvolge anche i rispettivi corpi elettorali;*

- ***costituiscono importanti principi di rango costituzionale, sia il diritto del rappresentante eletto democraticamente a condurre a termine il proprio mandato, sia il diritto all'autogoverno della comunità territoriale provinciale;***

**CONSIDERATO CHE**

in virtù della citata sentenza della Corte Costituzionale “la durata in carica degli organi elettivi locali”, fissata dalla legge, ***non è liberamente disponibile da parte della Regione*** e le abbreviazioni del mandato degli organi provinciali a seguito di variazioni territoriali non è contemplata dal TUEL che disciplina unicamente i casi di scioglimento anticipato di cui agli articoli 53,141, e 143 del D.lgs 267/2000;

**CONSIDERATO CHE**

- la Regione Autonoma della Sardegna non ha ancora approvato la legge sulle Autonomie Locali e che le varie proposte di riforme delle Autonomie locali, sottoposte all’attenzione del Consiglio Regionale sono tutte diverse tra loro e non esiste una proposta organica e quindi soddisfacente nei contenuti e nelle forme ;
- che conseguentemente per l’attuazione di una riforma organica sono necessari giusti tempi per l’elaborazione di una proposta legislativa che sia condivisa dalle autonomie locali;
- anche il consiglio delle autonomie locali (CAL) ha espresso parere negativo in merito ai vari disegni di legge sul riordino delle Autonomie Locali e contestualmente ha manifestato la propria contrarietà in merito allo scioglimento anticipato degli organi elettivi delle Province;

**RITENUTO CHE**

Alla luce dell’incerto e confuso quadro normativo si rende necessario e opportuno tutelare la funzionalità e la corretta erogazione dei servizi all’utenza impedendo che si inneschino pericolosi contenziosi amministrativi qualora “*di imperio*” si decidesse di interrompere il mandato



**PROVINCIA OLBIA TEMPIO  
Il Consiglio Provinciale**

amministrativo degli organi provinciali nominando dei commissari che dovranno governare in sostituzione degli organi democraticamente eletti;

Tutto ciò premesso,

**SI CHIEDE AL CONSIGLIO REGIONALE**

Di prorogare i termini di durata degli organi provinciali, fino alla scadenza naturale del mandato, di cui all'art. 1 comma 3 della L.R. 25/05/2012 n.11, così come modificato dall'art. 1 comma 1 della L.R. 27.02.2013 n. 5, consentendo agli stessi di operare, in considerazione che attualmente il legislatore regionale si trova ad operare nell'ambito di un incerto e farraginoso quadro normativo nazionale, regionale e europeo e che l'attesa pronuncia della Corte Costituzionale (rinviata al mese di luglio 2013) chiarisca definitivamente se la "cessazione anticipata del mandato degli organi democraticamente eletti dalla popolazione" (non contemplata preventivamente da alcuna legge) sia legittima alla luce delle motivazioni enunciate nel presente documento e conseguentemente possa essere accettata e subita passivamente .

=====

Il presente documento, messo in votazione viene approvato dal Consiglio Provinciale con n.15 consiglieri presenti e votanti.

IL SEGRETARIO PROVINCIALE

Dott. Mario Carta



IL PRESIDENTE

Francesco Pala